



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2024/0000007
Prot. RM/2024/0000678
del 09/02/2024

ORDINANZA COMMISSARIALE

Oggetto: AMA SpA - Impianto di Trattamento Meccanico sito in Roma in via di Rocca Cencia, 301: modifica temporanea dei quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) gestiti in attività di trasferimento. Proroga delle misure adottate con Ordinanza Commissariale n. 34 del 27/12/2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 "*al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*".

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge 50 del 17.05.2022 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 *“il Commissario Straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”*.

Vista

la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del *“Pacchetto per l'Economia Circolare”* che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero.

Visto

il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata Direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post chiusura delle discariche, come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE.

Visto

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*.

Vista

la Direttiva Quadro 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il *“rifiuto”* come *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”*, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*).

Visto

il Regolamento UE n.1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio *“relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.

Vista

la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Visto

il Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico».

Vista

la comunicazione 2018/C124/01 recante “*Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*” del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se rifiuto presenta una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Vista

La Direttiva (UE) 2018/850 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa le discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati a riciclaggio o a recupero.

Viste

le Direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

- 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del D.lgs. n. 152/ 2006.

Vista

la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le “*Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques-BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

Visto

il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di “*tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP*” (*persistent organic pollutants*).

Visto

il Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

Viste

la Delibera SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvazione delle "Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006" e la Delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti", integrate con il Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per l'Economia Circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee Guida stesse, il sottoparagrafo denominato "3.5.9-rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati".

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione Rifiuti, approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A. del "servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale", sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.;

la Giunta Capitolina, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, di durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione avvenuta il 6 giugno 2019, prorogato con successivi e distinti provvedimenti, da ultimo giusta Determinazione Dirigenziale n. NA/407 del 29/12/2023 del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, sulla base degli indirizzi formulati della Giunta Capitolina con Memoria n. 94/2023.

Considerato che

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2" con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, alla data odierna risulta inutilizzabile, e non è a tutt'oggi possibile prevedere i tempi per l'eventuale ripristino della funzionalità;

tale situazione ha comportato una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa dell'indisponibilità dell'impianto di TMB di AMA SpA sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio;

in particolare, tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB "Malagrotta 2", il Commissario Straordinario ha adottato l'Ordinanza n. 1 del 16/06/2022, autorizzando l'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e V.le dei Romagnoli, per un periodo di 60 giorni, successivamente prorogata con Ordinanza n. 4 del 18/08/2022;

con Ordinanza n. 6 del 31/10/2022 il Commissario Straordinario ha autorizzato, tra l'altro, l'attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il sito AMA di Rocca Cencia, per un quantitativo massimo, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto, pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/g, fino al completamento del revamping, come da determina della Regione Lazio G10701/2022), successivamente integrata con Ordinanza commissariale n. 8 del 3/04/2023 (attivazione del by-pass per la FOP);

Considerato altresì che

in data 24 dicembre 2023 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 1" con capacità di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g;

tale evento ha causato una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già determinatasi a causa dell'indisponibilità dei sopracitati impianti TMB di AMA SpA, sito in via Salaria, n. 981 e TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2";

tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB "Malagrotta 1", il Commissario Straordinario ha adottato l'Ordinanza n. 34 del 27/12/2023, modificando temporaneamente i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) gestiti in trasferimento presso il TM AMA sito in via di Rocca Cencia, 301, già autorizzati con Ordinanza n. 6/2022, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, fino al 31/01/2024;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta tuttora inutilizzabile e, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

il ricorso temporaneo all'utilizzo di siti per l'attività di trasferimento è risultato strategico nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, dovuta alla contrazione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Preso atto che

AMA SpA, con nota prot. 0013466.U del 24/01/2024, acquisita in pari data agli atti del Commissario Straordinario al prot. n. RM/296, ha evidenziato il perdurare dello stato di fragilità del sistema di gestione dei flussi del rifiuto urbano indifferenziato di Roma Capitale, dovuta all'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento degli stessi, a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 24/12/2023 presso il TMB "Malagrotta 1" della E. Giovi e, al fine di garantire la gestione dei flussi di rifiuto urbano indifferenziato anche in occasione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica a supporto del trattamento, ha richiesto una proroga delle misure adottate con Ordinanza commissariale n. 34 del 27/12/24;

Ritenuto che

le attività di trasferimento risultano funzionali al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati;

in assenza di un'adeguata rete infrastrutturale di supporto, i mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti sono costretti a lunghe percorrenze, distogliendo risorse al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e determinando rallentamenti nell'attività di raccolta, con rischio di giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità delle postazioni di raccolta, con possibili conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario.

Ritenuto necessario

pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e dia pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 31/01/2024 prot. n. RM/450 ed espresso con nota Regione Lazio prot. 176000 del 07/02/2024, acquisita in pari data al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/615.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*

ORDINA

1. la prosecuzione delle attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM di AMA S.p.A., sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, già autorizzate con Ordinanza commissariale n. 34 del 27/12/2023;
2. ad AMA SpA di effettuare le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" parte IV del D.lgs.

n. 152/06 e s.m.i.) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico, parte integrante dell'Ordinanza Commissariale n. 6 del 31/10/2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

3. ad AMA SpA di adeguare le garanzie finanziarie tenendo conto dei quantitativi autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i.

DISPONE

1. che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 30 novembre 2024;
2. la validità di quanto disposto con l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022 per quanto non modificato con la presente Ordinanza;
3. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n.91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
4. la notifica della presente Ordinanza ad AMA S.p.A., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio – Sezione di Roma;
5. la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025

Prof. Roberto Gualtieri